

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
SICILIA **PALERMO**

RICORSO

Comune di Partanna (c.f. 00239820814), in persona del Sindaco, Nicolò Catania, nato a Partanna il 16.10.1961, legale rappresentante *pro tempore*, *ex lege* domiciliato presso la Casa comunale, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania, 15, presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vasile (pec: fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it – fax 0924/923195), giusta rapporto in convenzione con il comune di Castelvetrano e per deliberazione di G.M. n. 169 del 30.11.2020 di nomina di difensore e mandato in foglio separato a presente atto

CONTRO

REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO (c.f. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ed *ope legis* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita a Palermo, Via Valerio Villareale n. 6 [PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it].

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO - DIPARTIMENTO DEL TURISMO, SPORT E SPETTACOLO – SERVIZIO 6 – MANIFESTAZIONI, SPETTACOLO ED INIZIATIVE TURISTICHE (c.f. 80012000826), in persona del Dirigente, legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso ed *ope legis* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita a Palermo, Via

Valerio Villareale n. 6 [pec:
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it].

E NEI CONFRONTI DI

COMUNE DI SCICLI (c.f./P. IVA 00080070881), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ex lege domiciliato presso la casa comunale, sita in Scicli, Via Francesco Mormina Penna n. 2 [PEC: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it];

COMUNE DI CATANIA (c.f./P. IVA 00137020871), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ex lege domiciliato presso la casa comunale, sita in Catania, Piazza Duomo [PEC: comune.catania@pec.it];

COMUNE DI CASTELBUONO (c.f./P. IVA 00310810825), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ex lege domiciliato presso la casa comunale, sita in Castelbuono, Via sant'Anna n. 25 [PEC: comune.castelbuono@pec.it].

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

□ *del D.D.G. n. 2141/S4 del 2.10.2020, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana un pari data, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale, odierno resistente, a modifica del precedente D.D.G. n. 1744/S6 del 6.8.2020, ha approvato la graduatoria di cui agli allegati: "A" (istanze idonee finanziabili); "B" (istanze idonee non finanziabili); "C" (istanze non idonee) e "D" (istanze non ammissibili) – costituenti parte integrante del provvedimento – riepilogative dei punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione per le istanze di cui all'Avviso per la presentazione di istanze per il sostegno delle spese di realizzazione di manifestazioni a rilevanza turistica ai sensi della L.R. n. 2 del*

26/02/2002, art. 39, comma 2, come modificato dagli artt. 21 e 18 della L.R. n. 9/2020;

☐ del verbale unico della Commissione di Valutazione reso il 28.9.2020, in sede di riesame delle istanze precedentemente valutate;

☐ di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuti dal comune di Partanna.

IN FATTO

❶ Con D.D.G. n. 1186/S6 dell'11.6.2020 è stato approvato <<L'AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle istanze per il sostegno delle spese di realizzazione di manifestazione a rilevanza turistica (L.r. n. 2 del 26.2.2002 art 39 c. 2 come modificato dall'art 21 c. 18 L.R. 9/2020) – Manifestazioni nel territorio della Regione Siciliana, pubblicato in data 19.6.2020 ne sito istituzionale Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e sulla GURS Parte I in data 19.6.2020 n. 35>>, con il quale sono state definite le modalità di elaborazione ed i contenuti minimi richiesti relativamente alle iniziative da svolgersi sul territorio regionale e che attraverso lo spettacolo, la cultura, lo sport, le tradizioni popolari e religiose concorrono a migliorare l'incoming e l'intrattenimento turistico.

❷ Con D.D.G. n. 1575/S6 del 21.7.2020 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle candidature per le manifestazioni presentate ai sensi del sopra indicato AVVISO.

❸ Con istanza del 2.7.2020, prot. n. 16368 del 3.7.2020, il Comune di Partanna, odierno ricorrente, ha chiesto, ai sensi di quanto oggetto dell'AVVISO in questione e per le finalità previste dal c. 2 dell'art. 39 della L.R. 26 marzo 2002 n. 2 e

s.m.i., concedersi un intervento finanziario per il sostegno delle spese di realizzazione della manifestazione denominata “Artemusicultura 2020”, allegando la documentazione ivi meglio specificata.

④ Con successiva nota prot. n. 15325 del 24.7.2020, acquisito in data 27.7.2020 al prot. n. 22908, a parziale rettifica di quanto erroneamente indicato con istanza del 3.7.2020, il Comune di Partanna ha comunicato all’Amministrazione resistente che la suddetta manifestazione avrà durata dal 1 agosto sino al 30 novembre 2020.

⑤ Con nota prot. n. 24164 del 04/08/2020 la nominata Commissione, a conclusione dei propri lavori, ha trasmesso alla Dirigenza Generale i verbali di valutazione delle istanze presentate, unitamente al quadro riepilogativo dei punteggi attribuiti in conformità ai criteri di selezione di cui al punto 6) dell’Avviso.

⑥ Con D.D.G. n. 1744/S6 del 4.8.2020, il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale ha approvato la graduatoria provvisoria di merito di cui agli allegati “A” (Istanze Idonee Finanziabili), “B” (Istanze Idonee Non Finanziabili) e “C” (Istanze Non Idonee) - riepilogative dei punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione per le istanze di cui all’Avviso per la presentazione di istanze per il sostegno delle spese di realizzazione di manifestazioni a rilevanza turistica - ai sensi della L.r. n. 2 del 26/02/2002 art. 39, c.2, come modificato dall’art. 21, c. 18, della L.r. 9/2020 - nel territorio della Regione Siciliana, nonché la graduatoria di cui all’allegato “D” - riepilogativa di tutte le manifestazioni che, a seguito di istruttoria delle istanze svolta dal Servizio 6 del Dipartimento Turismo,

Sport e Spettacolo, sono state considerate “Non Ammissibili”, riservandosi di procedere, successivamente alla decorrenza dei termini per eventuali eccezioni o ricorsi, all'approvazione definitiva della graduatoria di cui all'All. “A” nonché ai relativi impegni finanziari in favore dei soggetti beneficiari, da gravarsi sui competenti capitoli di Bilancio – es. fin. 2020.

⑦ Con Verbale Unico del 28.9.2020, la Commissione di Valutazione, preso atto della documentazione trasmessa con note prot. n. 26965 del 7.7.2020 e prot. n. 27409 del 10.9.2020 del Servizio 6, ha proceduto alla verifica delle istanze precedentemente valutate, allo scopo di *<<escludere eventuali errori materiali nell'attribuzione dei punteggi>>*, modificando, tra gli altri, la valutazione *prime cure* attribuita al Comune di Partanna (**97 punti**), **assegnando alla stessa il minor punteggio di 87**, testualmente rilevando *<< al punto 2/b si riscontra l'errore, nella scheda di valutazione, di aver riportato il punteggio di 7 in corrispondenza della cella relativa al punteggio 3, corrispondente alla reale valutazione, al punto 2/c si riscontra l'erronea assegnazione del punteggio 9, che a seguito della verifica dei dati dell'Osservatorio turistico viene ridotto a 3>>* [cfr. verbale impugnato].

⑧ Con D.D.G. n. 2141/S6 del 2.10.2020, pubblicato sul sito telematico del Dipartimento Turismo in pari data, il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale ha approvato la graduatoria definitiva di cui agli allegati “A” (Istanze Idonee Finanziabili), “B” (Istanze Idonee Non Finanziabili) e “C” (Istanze Non Idonee) — riepilogative dei punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione per le istanze di cui all'Avviso per la presentazione di istanze per il sostegno delle spese di

realizzazione di manifestazioni a rilevanza turistica - ai sensi della L.r. n. 2 del 26/02/2002 art. 39, c.2, come modificato dall'art. 21, c. 18, della L.r. 9/2020 - nel territorio della Regione Siciliana, nonché la graduatoria di cui all'allegato "D" - riepilogativa di tutte le manifestazioni che, a seguito di istruttoria delle istanze svolta dal Servizio 6 del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, sono state considerate "Non Ammissibili", inserendo il Comune di Partanna, precedentemente inserito in via provvisoria nell'allegato "A" (Istanze Idonee Finanziabili), nell'allegato "B" (Istanze Idonee Non Finanziabili).



Preliminarmente, deve osservarsi come l'art 39 della L.R. n. 2 del 2002, rubricato "Manifestazioni Turistiche", come modificato dall'art. 62, comma 19, della L.R. 15/2004, dall'art. 127, comma 46, della L.R. 17/2004 e dall'art. 27, comma 11, della L.R. 19/2005, e, per ultimo, dall'art. 21, c. 18, della L.R. 9/2020, dispone che <<1. *Entro il mese di giugno di ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.*

2. *L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire*

finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 70 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento dell'U.P.B.
12.2.1.3.1.

3. L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di riferimento>>.

In buona sostanza, il comma 2 dell'art 39 delinea una ipotesi di compartecipazione tra l'Assessorato Regionale al Turismo e soggetti terzi, tra cui gli enti locali, nella realizzazione annuale delle manifestazioni di richiamo turistico finalizzate all'incentivazione del turismo.

A seguito dell'introduzione della suddetta disposizione normativa l'Amministrazione regionale ha emanato, negli anni, diverse Circolari propedeutiche alla concreta realizzazione degli interventi che, nella sostanza, hanno costituito *lex specialis* della procedura di selezione delle iniziative di richiamo turistico e culturale cui destinare i finanziamenti. Tali circolari si sono susseguite nel tempo; da ultimo, la Circolare n. 15043 del 12.06.2015, regolante la procedura e le concrete modalità di

attribuzione del finanziamento, valevole anche per l'annualità oggetto del contendere, ossia il 2020. A mezzo della predetta Circolare l'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo di Palermo, in una logica di evidente sostegno alle manifestazioni turistico/culturali volte a promuovere ed arricchire le condizioni di ospitalità ed intrattenimento turistico nel territorio regionale, in pedissequa applicazione del dettato normativo, ha - per l'appunto - previsto di "intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi entro il limite massimo del 50% (oggi, relativamente all'esercizio finanziario 2020, elevato al 70%) delle spese complessive riconosciute ammissibili" e ciò - si ribadisce - al dichiarato fine di promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni turistiche.

Giova sul punto segnalare che il Comune di Partanna partecipa alla procedura indetta dall'Assessorato del Turismo ai sensi dell'art 39 comma 2 della Legge Regionale n. 2 del 2002 **da oltre 10 anni** e ciò allo scopo di ottenere annualmente il cofinanziamento regionale della rassegna Artemusicultura.

Le iniziative presentate dal Comune di Partanna ai sensi della prefata disposizione normativa, siccome finalizzate alla realizzazione della rassegna Artemusicultura, sono sempre state puntualmente cofinanziate dall'Assessorato al Turismo, sicché la Rassegna medesima è diventata una vera e propria tradizione, oltre che uno straordinario strumento promozionale e di crescita culturale, economica e sociale dell'intera Valle del Belice.

Ciò premesso, con il presente gravame, il Comune di Partanna, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, inserito nell'allegato "B" (Istanze Idonee Non Finanziabili) di cui al DDG n. 2141/S6 del 2.10.2020, censura i provvedimenti in epigrafe indicati (con espressa riserva di proporre motivi aggiunti per l'evenienza del deposito di documentazione da parte della resistente Amministrazione) per le seguenti ragioni di

DIRITTO

- ◆ **Eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto per violazione di legge e del travisamento dei fatti;**
- ◆ **Violazione del procedimento di cui alla legge 241/1990 e smi, nonché della l.r. sicilia 21 maggio 2019 n. 7;**
- ◆ **Errata ed insufficiente motivazione;**
- ◆ **Illogicità manifesta.**

Non può essere revocata in dubbio, relativamente ai profili di censura su rubricati, l'illegittimità del contegno posto in essere dall'Amministrazione resistente, laddove, senza alcuna valida ragione, ma soprattutto in violazione di precise norme procedurali poste a tutela delle garanzie partecipative previste dalla legge, non soltanto ha provveduto al riesame di tutte le istanze precedentemente valutate, anche di quelle che, in assenza di opposizioni e/o osservazioni, non necessitavano di alcuna revisione, ma, con motivazione manifestamente errata, oltre che pretestuosa, ha espunto l'Ente locale dall'elenco delle istanze idonee finanziabili di cui all'Allegato "A" del D.D.G. n. 2141/S6 del 2.10.2020.

Secondo quanto stabilito dal D.D.G. n. 1744/S6 del 6.8.2020, infatti, approvate le graduatorie provvisorie di merito e proceduto alla relativa pubblicazione sul sito telematico del

Dipartimento Turismo, decorrevano trenta giorni per l'opposizione di eventuali eccezioni o ricorsi, trascorsi i quali **doveva farsi luogo al successivo decreto di approvazione definitiva.**

Così non è stato!

Ed invero, per ciò che attiene specificatamente la posizione del Comune di Partanna, odierno ricorrente, questi, avendo prime cure ottenuto un punteggio di 97, sebbene non pienamente soddisfacente relativamente al solo criterio di cui al punto 3/a “*coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da realizzare*”, per il quale è stato erroneamente attribuito il punteggio di 4, in luogo di quello del 7, e, collocatosi, pertanto, in posizione seconda di cui all’Elenco “A”, allegato al citato D.D.G. n. 1744/S6 del 6.8.2020, non ha sollevato – non avendone, come ovvio, alcun interesse – eccezioni e/o osservazioni, confidando – così come peraltro espressamente previsto dal decreto - nella conferma della posizione acquisita in sede di approvazione della graduatoria di merito e procedendo, legittimamente, con propria Deliberazione di G.M. n. 130 del 7.9.2020, all’approvazione del programma “Artemusicultura 2020 - XIV Rassegna Culturale Castello Grifeo”, nonché, con successiva Determina Sindacale n. 21 del 7.8.2020, alla costituzione dell’unità di progetto per la realizzazione del suddetto programma.



Invece, contrariamente a quanto previsto, la sua istanza è stata oggetto di un immotivato riesame (non giustificato neppure da una c.d. autotutela) da parte della stessa Commissione, la quale, sebbene in prima istanza **avesse attribuito all’Ente locale il**

massimo del punteggio (fatta eccezione per quel solo criterio sopra menzionato), ha, con motivazione non immune da censura, ridotto il punteggio allo stesso attribuito, giustificando la disposta revisione con una mera rettifica di “presunti” errori materiali commessi in sede preliminare.

Si legge nel verbale impugnato <<<< *al punto 2/b si riscontra l'errore, nella scheda di valutazione, di aver riportato il punteggio di 7 in corrispondenza della cella relativa al punteggio 3, corrispondente alla reale valutazione, al punto 2/c si riscontra l'erronea assegnazione del punteggio 9, che a seguito della verifica dei dati dell'Osservatorio turistico viene ridotto a 3*>>>.

Orbene, anche a voler giustificare, per mera comodità di ragionamento - una riapertura, quale esercizio del potere di autotutela *ex lege* riconosciuto alla P.A, del procedimento amministrativo da parte della Commissione (pur in assenza di una espressa indicazione in tal senso da parte dell'Assessorato Regionale), con conseguente revisione della graduatoria di merito, in quanto provvedimento amministrativo assoggettato alle forme tipiche di revisione anche spontanea da parte dell'Amministrazione, essa doveva essere motivata da specifiche ragioni, conseguenti ad un'attività non connotata dall'esercizio di discrezionalità effettiva, quali, ad esempio, la sanatoria di un errore materiale evidente o la rettifica dell'inesatta attribuzione di un punteggio **in presenza di criteri obiettivi e non soggetti a valutazioni discrezionali**.

Questa particolare eventualità assume rilievo proprio in ordine alle garanzie procedurali da riconoscere ai potenziali controinteressati.

È, infatti, noto che l'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990, n. 241 introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, ha dequotato i vizi formali del procedimento, escludendo l'annullabilità quando *“il dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*.

È evidente che il caso della rettifica della graduatoria affetta da mero errore materiale sembrerebbe da ricondursi proprio a questa ipotesi. In effetti, a prescindere da ogni apporto conseguente alla partecipazione dei controinteressati, un siffatto provvedimento di correzione non potrà comunque avere contenuto diverso. Ove la correzione consegua, infatti, al piano e indubitabile accertamento di un palese errore materiale, questa sarà necessitata e si rivela in ogni caso insensibile a ogni partecipazione procedimentale.

La correzione non consegue, infatti, all'esercizio di discrezionalità ma all'accertamento di un dato obiettivo, incontrovertibile.

Su questa premessa, le garanzie procedurali si rivelano non determinanti e sarà persino defettibile la comunicazione di avvio del procedimento, proprio ai sensi del secondo capoverso dell'art. 21 octies, in cui è chiarita espressamente l'irrilevanza dell'omessa comunicazione ove non sia in concreto possibile che l'apporto procedimentale determini un contenuto dispositivo diverso del provvedimento.

In conclusione, in questa particolare ipotesi, la violazione delle garanzie procedurali perde, quindi, consistenza e non assume rilievo determinante purché sia provato che il contenuto del provvedimento di rettifica non avrebbe comunque potuto essere diverso.

Orbene, **nella vicenda che ci occupa**, non soltanto gli errori riscontrati in esito al procedimento di revisione di secondo grado erano inidonei ad incidere sulla valutazione prime cure espressa, ma i criteri che avrebbero giustificato l'inesatta attribuzione di un punteggio erano tutt'altro che obiettivi e, come tali, l'apporto procedimentale da parte dell'Ente locale, ove reso edotto nei termini di cui alla legge in disamina, avrebbe determinato di certo un contenuto dispositivo diverso dei provvedimenti oggi impugnati.

Infatti, con riguardo al punto 2/b, rubricato "*capacità di incidere sul prolungamento della stagione turistica, con particolare riferimento al periodo di bassa stagione*", non può non rilevarsi come indiscutibile sia la determinazione della Commissione di concedere al Comune di Partanna il punteggio massimo di 7, **avendolo questa indicato "numericamente" in modo espresso (7), ed avendo annotato sul margine destro della scheda, con intento chiaramente rafforzativo della scelta compiuta, la durata temporale della manifestazione (6 agosto, 6 settembre, 9 ottobre, 8 novembre) che ben giustifica l'attribuzione del massimo punteggio**, ma che, al contrario di quanto strumentalmente asserito, la stessa abbia poi errato nel collocarlo in corrispondenza della cella 3 al posto della cella 7.

Non può, quindi, revocarsi in dubbio che la reale valutazione espressa dalla Commissione in sede di preliminare verifica sia quella corrispondente al punteggio 7, non già di 3 come pretende di far credere l'Amministrazione resistente.

Del chè, l'errore materiale compiuto dalla Commissione, di errata collocazione nel riquadro diverso da quello di pertinenza, in nessun modo poteva incidere sulla valutazione prime cure

espressa, la quale, quindi, relativamente al suddetto punto (2/b) non poteva che essere confermata (**punteggio 7**).

Peraltro, com'è stato correttamente affermato, sussistono gli estremi di un errore materiale solo quando ci si trovi di fronte ad *«una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà dell'Amministrazione e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell'atto»* (cfr. C.d.S., sez. III, 5 agosto 2011, n. 4695).

Con riguardo al punto 2/e, rubricato *“progetti ricadenti in Comuni con numero di posti letto, alberghieri, rilevati dai dati dell'Osservatorio turistico regionale”*, relativo alla pretesa *«erronea assegnazione del punteggio 9 che a seguito della verifica dei dati dell'Osservatorio turistico viene ridotto a 3»*, deve osservarsi come la motivazione addotta, oltre ad essere lacunosa, non contenendo l'indicazione espressa dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che confuterebbero e, conseguentemente, giustificerebbero la riduzione del punteggio attribuito in prima istanza, si pone in manifesta violazione delle specifiche garanzie partecipative che la legge specificatamente attribuisce ai soggetti lesi dal provvedimento di rettifica di una graduatoria pubblica.

Infatti, ove l'Amministrazione resistente, ricevuto il verbale di seconda istanza della Commissione, avesse avuto cura, come dovuto, di dare comunicazione al Comune di Partanna, pregiudicato dall'apportata riduzione del punteggio prime cure attribuito, di avvio del procedimento di espunzione dall'elenco delle istanze finanziabili, ex lege 241/1990 e s.m.i., avrebbe

consentito a questi di documentare, in sede di osservazioni, che il numero dei posti letto di cui l'Ente dispone, **anche in forza di convenzioni stipulate con strutture alberghiere ed extralberghiere presenti nei paesi limitrofi ricadenti nella più ampia valle belicina di cui il ricorrente fa parte**, ben giustificano l'attribuzione del massimo punteggio (9) prime cure ricevuto, così determinando l'Amministrazione al mantenimento della posizione attribuita in prima istanza nell'approvata graduatoria provvisoria di merito di cui al D.D.G n. 1744/S6 del 4.8.2020.

È dato acquisito che la procedura concorsuale di evidenza pubblica – indifferentemente da quale sia quantità, natura e struttura delle sue scansioni interne – si conclude pur sempre con la formazione della graduatoria di merito, dalla cui approvazione scaturisce il riconoscimento di un diritto.

In effetti, il senso stesso della procedura ammissiva al godimento del beneficio, considerata come procedimento strumentale al raggiungimento dell'interesse dell'Amministrazione pubblica, è proprio quello di determinare il merito individuale di ciascun partecipante, al fine di graduarne i rispettivi requisiti e selezionare quelli ritenuti meritevoli di ammissione a benefici indicati nel bando.

La selezione dei partecipanti, infatti, rappresenta prima di ogni altra cosa (e ontologicamente) un interesse dell'Amministrazione, che – attraverso la procedura di finanziamento – seleziona le proposte idonee alla realizzazione degli obiettivi predefiniti da raggiungere.

A tale interesse pubblico corrisponde specularmente l'interesse legittimo dei partecipanti a vedersi selezionati e posti in utile graduatoria all'erogazione del beneficio ambito.

Proprio su questo assunto le scansioni procedurali dei pubblici avvisi e i relativi esiti, quindi le stesse graduatorie, proiettano sugli aspiranti situazioni di interesse legittimo nella cognizione del giudice amministrativo.

La graduatoria, più nello specifico, rappresenta la conclusione fisiologica di ciascuna selezione per l'accesso al beneficio economico pubblico ed assolve la funzione di dare compiutamente e conclusivamente conto delle risultanze delle valutazioni espresse in ordine al merito dei concorrenti, al fine di "graduarne" – appunto – il merito e, dunque, di individuare le istanze più idonee al raggiungimento del fine voluto dal bando.

Con la graduatoria termina la vicenda procedimentale che ha avuto inizio con la pubblicazione del bando pubblico.

Ora, come detto - è di certo possibile una riapertura del procedimento amministrativo con revisione, in autotutela, della graduatoria di merito, esistendo infatti la possibilità che la graduatoria, dopo la sua approvazione, sia assoggettata a correzioni, rettifiche, rimaneggiamenti.

In effetti, la graduatoria è pur sempre un provvedimento amministrativo e, come tale, può averne i vizi tipici ed essere assoggettato alle forme tipiche di revisione anche spontanea da parte dell'Amministrazione.

Sono queste vicende che, pur collocandosi temporalmente dopo l'approvazione della graduatoria, ne riguardano il contenuto dispositivo e quindi attingono situazioni di interesse legittimo.

Anzitutto, si ribadisce che trattasi di provvedimento di secondo grado, in quanto esso agisce, modificandolo, su un provvedimento preesistente dell'Amministrazione pubblica già avente effetti esterni. Una tale lettura trova conferma nella giurisprudenza di merito recente e meno recente.

Pur vero che l'esatta qualificazione di un tale provvedimento di rettifica debba essere valutata alla luce del contenuto, è evidente come – ridefinendo la parte dispositiva del provvedimento – esso possa essere consuetamente ricondotto nella categoria degli atti di autotutela.

Pertanto, le situazioni giuridiche coinvolte assumono la consistenza dell'interesse legittimo, trattandosi di un provvedimento di secondo grado che, com'è ovvio, interferisce con gli effetti di uno preesistente.

Ciò premesso, in questa sede particolarmente rileva il patrimonio di garanzie partecipative che debba essere riservato ai concorrenti i quali, anche potenzialmente, vengano lesi dal provvedimento di rettifica.

È principio pacifico che, nel procedimento di secondo grado, debba essere garantita la partecipazione procedimentale di coloro che abbiano interesse alla conservazione del provvedimento originario e, dunque, interesse contrario alla revisione del suo contenuto dispositivo.

Nel caso della graduatoria conseguente ad un pubblico avviso, la giurisprudenza anche meno recente ha chiarito che il procedimento di secondo grado per la sua revisione postula la partecipazione procedimentale dei controinteressati e, dunque, l'obbligo per l'Amministrazione di trasmettere loro tempestivamente la comunicazione di avvio del procedimento.

La mancata partecipazione si traduce, dunque, in un vizio procedimentale che affligge il provvedimento di rettifica e ne determina l'invalidità.

Com'è noto, l'attivazione delle garanzie partecipative e, dunque, l'instaurazione del contraddittorio procedimentale è cristallizzata dall'art. 7 della legge sul procedimento amministrativo (7 agosto 1990, n. 241) nell'avviso di avvio del procedimento, nonché, per la Regione Sicilia, dall'art. 9 della L.R. 21 maggio 2019, n. 7.

Tale atto ha proprio la funzione di notificare gli interessati dell'esistenza del procedimento e, dunque, di consentire loro la partecipazione attiva. L'omissione dell'avviso rappresenta, quindi, di norma, una menomazione del contraddittorio procedimentale che, ove rilevante, determina l'invalidità del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative.

È dunque chiaro che il procedimento di revisione debba essere proceduto dall'avviso a tutti i concorrenti utilmente collocati in una graduatoria di merito, i quali subiscono un pregiudizio dalla rettifica e abbiano pertanto interesse alla conservazione e conferma della graduatoria esistente.

Orbene, un "atto di secondo grado", qual è la rettifica di una graduatoria, quando non sia la conseguenza di un'attività non connotata dall'esercizio di discrezionalità effettiva, necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento.

Nella vicenda in commento, il provvedimento oggi gravato era (ed è tuttora) **potenzialmente suscettibile di essere modificato sotto il profilo contenutistico dall'apporto collaborativo/informativo del diretto interessato,** sostanzialmente collegando al suo innegabile effetto negativo nella sfera giuridica dello stesso la necessaria applicazione delle

previste garanzie partecipative e, dunque, in quanto idoneo a incidere «**in senso eliminativo, sul vantaggio conseguito dal ricorrente per effetto del provvedimento rettificato**», se ne rendeva doverosa la previa comunicazione di adozione al destinatario.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Comune di Partanna, odierno ricorrente, ha, quindi, il pieno diritto di essere reinserito nella posizione spettante in graduatoria, vale a dire quella di cui all'elenco "A" allegato al D.D.G. n. 1744/S6 del 4.8.2020 e divenire, quindi, legittimo destinatario del contributo richiesto e già ammesso all'esito delle attività di valutazione dei requisiti di ammissibilità.

I motivi di censura dedotti nel presente ricorso risultano quindi meritevoli di positivo accoglimento e l'Ecc.mo Tribunale adito non potrà che disporre quanto necessario per la conferma dell'utile inserimento dell'Ente locale nella graduatoria definitiva dell'iniziativa progettuale nella medesima posizione (n. 2) già riconosciuta nella determinazione Dirigenziale n. 1744/S6 della Regione Sicilia del 4.8.2020 (graduatoria di merito).

CONCLUSIONI

I gravati provvedimenti di inammissibilità della domanda di cofinanziamento presentata dal ricorrente, quindi, non appaiono resistere alle censure mosse con l'odierno ricorso, risultando l'operato della resistente Amministrazione inficiato da travisamento dei fatti, difetto di presupposto, violazione di legge, illogicità manifesta ed erroneità ed insufficienza della motivazione, vizi, codesti, che, come ovvio, hanno ingiustamente precluso il perseguimento degli obiettivi sottesi alla

realizzazione dell'iniziativa progettuale intrapresa dal Comune ricorrente.



ISTANZA EX. ARTT. 41 COMMA 4 E 52 COMMA 2 C.P.A.

Dall'esame dei provvedimenti impugnati non si è in grado di individuare, con facilità e certezza, tutti i possibili "controinteressati". Pur tuttavia, in via meramente cautelativa, si sceglie di estendere il gravame al Comune di Scicli, soggetto collocato al quinto posto dell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili finanziabili di cui all'Allegato "A" al D.D.G. n. 2141/S6 del 2.10.2020, in quanto l'eventuale reinserimento del ricorrente andrebbe a pregiudicare l'importo concedibile in ragione della capienza disponibile, nonché ad almeno due concorrenti, Comune di Catania e Comune di Castelbuono, tra quelli che hanno riportato, nel predetto Elenco "A", il punteggio di 88, ciò in quanto nella graduatoria definitiva delle domande ammissibili finanziabili di cui all'Elenco "A" allegato al D.D.G. n. 2141/S6 del 2.10.2020 l'eventuale reinserimento del ricorrente ne potrebbe determinare l'espunzione per esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare (euro 999.999,99).

Poiché, tuttavia, il numero di controinteressati, ossia dei soggetti inseriti nell'elenco "delle domande di sostegno ammissibili", nonché di quelli inseriti nell'elenco "delle domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili" che potrebbero comunque essere pregiudicati dall'utile reinserimento nella graduatoria definitiva potrebbe essere consistente, si chiede, sin d'ora, di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a.

Si rileva, al riguardo, che in fattispecie analoga a quella in disamina, l'adito Presidente del T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. Prima, con recentissimo Decreto n. 685/2018 del 2.8.2018, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, chiarendo che <<a) secondo l'art. 52 c.p.a. "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"); b) tale norma è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie, "a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte" (v. TAR Palermo Sez. III, decreti pres.li n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016)>> [cfr. Decreto TAR Sicilia Palermo n. 685/2018 del 2.8.2018; analogamente, T.A.R. Sicilia Palermo, Decreti Presidenziali n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016, cfr. anche Decreto Presidenziale n. 679/18 del 12/07/18].

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Grave ed irreparabile si appalesa il danno che, nelle more del giudizio volto ad affermarne le ragioni, il ricorrente subirebbe, in mancanza della invocata misura cautelare, dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Ed invero, da un lato, la disposta estromissione dal novero delle domande ammissibili finanziabili di cui al D.D.G. n. 2141/S6 del 2.10.2020, dall'altro lato, l'integrale utilizzazione delle stanziare

risorse finanziarie ovvero la perenzione od il reimpiego ad altra irrevocabile destinazione di quelle che fossero rimaste non impegnate, cui medio-tempore la resistente Amministrazione procedesse, renderebbero sostanzialmente vana una sentenza che successivamente avesse a statuire sulla fondatezza nel merito del proposto ricorso.

Per quanto detto e per ogni altro miglior motivo, si chiede che

VOGLIA IL PRESIDENTE DELL'ADITO T.A.R.

autorizzare il ricorrente alla notifica per pubblici proclami del ricorso ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, comma 4, e 52 comma 2 cpa, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e

L'ECC.MO T.A.R.

reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via cautelare, **adottare** la misura ritenuta più idonea ad assicurare, in via interinale, gli effetti dell'emananda statuizione di merito, ovvero definire il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare.

Nel merito, in accoglimento del presente gravame, annullare, poiché illegittimi, i provvedimenti di cui in epigrafe oggetto della proposta impugnazione.

Con vittoria di spese e compensi di lite.



In conformità all'art. 13 comma 6-bis lett. e) D.P.R. 30.5.02 n. 115, si dichiara che il Contributo Unificato dovuto per la proposizione dell'odierno ricorso in "materia ordinaria" è pari ad Euro 650,00 (seicentocinquanta/00).



Si produce, mediante deposito telematico, copia degli atti indicati n ricorso, come da separato elenco.

Partanna/Palermo, 30 novembre 2020

avv. Francesco Vasile

Francesco Vasile
Firmato digitalmente da Francesco Vasile
Data: 2020.12.13 18:07:30 +01'00'